



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 53

1^a COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

251^a seduta (1^a pomeridiana): mercoledì 9 ottobre 2024

Presidenza del presidente BALBONI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(439) *Enrico BORGHI. – Disposizioni in materia di riconoscimento del sistema delle associazioni pro loco italiane*

(858) *DE POLI e altri. – Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti as-*

sociative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell’Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, relatore Pag. 3

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d’Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l’Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd’I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d’Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione: LSP-PSd’Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(439) Enrico BORGHI. – Disposizioni in materia di riconoscimento del sistema delle associazioni pro loco italiane

(858) DE POLI e altri. – Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 439 e 858.

Il disegno di legge n. 439, d'iniziativa del senatore Enrico Borghi, si compone di cinque articoli. L'articolo 1 reca le definizioni e l'ambito di applicazione. In particolare, la proposta in esame riconosce il sistema delle associazioni *pro loco* italiane quale impianto associativo presente capillarmente nel territorio italiano, finalizzato alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio italiano, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *f*), del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017. Per associazioni *pro loco* si intendono le associazioni aventi natura privatistica e senza scopo di lucro con finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche delle località su cui insistono, quali attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *f*), del codice del Terzo settore. Per il perseguimento di tali finalità, le *pro loco* si avvalgono di volontari, possono collaborare con enti pubblici o privati e federarsi o associarsi con altre associazioni, ai sensi dell'articolo 41 del medesimo codice del Terzo settore.

L'articolo 2 reca una modifica all'articolo 55 del codice del Terzo settore, volta a coinvolgere il sistema delle *pro loco* nella programmazione e nell'organizzazione a livello territoriale delle attività di interesse generale da parte delle amministrazioni pubbliche, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, come già previsto per gli enti del Terzo settore.

L'articolo 3 dispone che le *pro loco* possano aderire a una o più reti associative di cui all'articolo 41 del codice del Terzo settore, in coerenza con i principi di spontaneità e autonomia, nonché di solidarietà e pluralismo, di cui all'articolo 2 del medesimo codice.

L'articolo 4 garantisce il riconoscimento del sistema delle *pro loco* a livello regionale, stabilendo che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono, sulla base dei principi di pluralismo, tutte le reti di rappresentanza delle associazioni *pro loco* operanti nei propri territori in misura non inferiore al 15 per cento del numero totale delle associazioni *pro loco* iscritte al relativo albo regionale per l'annualità di riferimento.

Infine, l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il disegno di legge n. 858, a prima firma del senatore De Poli, si compone di sei articoli.

In base al comma 1 dell'articolo 1, il disegno di legge in esame riconosce il sistema italiano delle *pro loco* quale sistema associativo presente sul territorio nazionale e ha l'obiettivo di incentivare e semplificare le procedure per lo svolgimento di manifestazioni, eventi e attività di vario tipo finalizzati alla valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 definisce *pro loco* le associazioni aventi natura privatistica e senza scopo di lucro che perseguono finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, di promozione sociale e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche, ambientali ed enogastronomiche del Comune su cui insistono e in cui operano attivamente, per favorire la crescita e lo sviluppo sociale e turistico del territorio, secondo i principi di democraticità e uguaglianza e mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di attività di interesse generale. Si prevede, poi, che – per il conseguimento delle finalità sopra illustrate – le *pro loco* possano associarsi alle reti associative nazionali iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e possano avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati e collaborare con enti pubblici o privati o con altre associazioni. La denominazione *pro loco*, peraltro, è riservata alle associazioni iscritte agli albi regionali delle *pro loco* presso gli assessorati regionali competenti per il turismo.

L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero del turismo, l'albo degli enti di rappresentanza nazionale delle *pro loco*, definendo i requisiti che tali enti devono possedere. Si prevede, altresì, che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisca con proprio decreto la procedura per l'iscrizione all'albo degli enti di rappresentanza delle *pro loco*.

L'articolo 3 stabilisce che, per eventi di spettacolo dal vivo di portata minore, nonché di spettacolo o trattenimento in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico organizzati dalle *pro loco*, che prevedano la partecipazione fino ad un massimo di mille persone simultaneamente e che si svolgano entro le ore ventiquattro del giorno di inizio, ogni atto di autorizzazione, permesso o nulla osta sia sostituito dalla segnalazione cer-

tificata di inizio attività, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ad analogo ufficio competente.

L'articolo 4 reca misure di semplificazione per lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo aventi carattere temporaneo organizzate dalle *pro loco*. In particolare, si prevede che la licenza sia sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività.

L'articolo 5, nel modificare il decreto legislativo sulla sicurezza sul lavoro, prevede che ai volontari delle associazioni o enti senza scopo di lucro si applichi la normativa sulla sicurezza sul lavoro prevista per i componenti dell'impresa familiare e i lavoratori autonomi.

Infine, l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, considerata la connessione esistente tra i due testi, propongo che essi siano esaminati congiuntamente.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

